

REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO¹

CAPITOLO A NORME GENERALI

Base legale

Art. 1 Il presente regolamento ha la sua base nella Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente e relativi regolamenti.

- LaLPamb (Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente).
- RLaLPamb (Regolamento d'applicazione della LaLPamb).
- ROIAt (Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico).
- ROTR (Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti).
- ORSAE (Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici).

Principio

Art. 2 I servizi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono istituiti come servizi pubblici.

Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Lavertezzo.

Il Municipio promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione e allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione delle quantità².

Generalità

Art. 3 La raccolta e l'eliminazione della spazzatura e di tutti i rifiuti, è disciplinata dal presente regolamento ed è di competenza del Municipio.

Il Municipio gestisce i servizi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e può affidare a terzi, mediante convenzione, determinati compiti. Rimangono riservati i vincoli consortili.

Obbligatorietà della consegna

Art. 4 La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le residenze primarie e secondarie e per qualsiasi attività su tutto il comprensorio comunale.

I depositi all'aperto e nelle acque di rifiuti di qualsiasi tipo e natura sono vietati (salvo il deposito di scarti vegetali come indicato nell'art. 15).

Scarti e rifiuti non possono essere immessi nelle canalizzazioni, in nessuna forma, anche se sminuzzati o ridotti in polvere o sciolti in liquidi.

Raccolta

Art. 5 ¹La raccolta rifiuti, di competenza del Municipio è distinta in:

- raccolta rifiuti urbani domestici;
- raccolta rifiuti domestici ingombranti;
- raccolta vetro;
- raccolta oli esausti;
- raccolta carta;

¹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.11.2006 – approvazione SEL del 17.04.2007 (Inc. no. 124-RE-9553) – entrato in vigore in data 1. novembre 2007 (RM 1147 e 1185/2007)

² Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

- raccolta PET (non obbligatoria - riconsegna preferibilmente ai punti di vendita dei grandi magazzini³);
- raccolta rifiuti vegetali;
- raccolta batterie e pile;
- raccolta alluminio e ferro;
- abrogato⁴
- raccolta rifiuti speciali;
- raccolta indumenti riutilizzabili;
- abrogato^{5 6}

²La plastica riciclabile può essere consegnata ai punti di vendita al dettaglio⁷.

³Il Comune può introdurre un sistema di raccolta separata⁸.

Rifiuti non ammessi alla raccolta

Art. 6 Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i materiali e rifiuti sotto elencati, in particolare tutti quelli che non sono accettati dal Consorzio dei rifiuti e quelli designati come rifiuti speciali, rifiuti soggetti a controllo o altri rifiuti (riciclabili o particolari) nell'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) entrata in vigore il 1. gennaio 2006:

- fanghi provenienti dalla vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine, nonché il letame;
- liquidi e fanghi d'ogni genere;
- gomme e pneumatici;
- soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- pelli, budella, sangue, ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- carcasse e cadaveri d'animali;
- ogni genere di rifiuti infetti e residui patologici;
- materiali e sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- materiali di scavo e di demolizione;
- carboni, scorie di carboni, tizzoni o altro materiali combustivi;
- carcasse e rottami d'autoveicoli e motoveicoli;
- medicinali (da riconsegnare in farmacia).

Sono pure esclusi dal servizio i rifiuti che per loro natura e quantità non possono essere evacuati nell'ambito del normale servizio (per esempio rifiuti industriali o aziendali), nonché tutti gli oggetti suscettibili di deteriorare il meccanismo di compressione degli automezzi.

Il deposito e l'eliminazione degli scarti menzionati, dovrà avvenire nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o in ogni caso tenendo conto delle indicazioni del Municipio e a spese degli interessati.

Rifiuti da produzione industriale e artigianale

Art. 7 I rifiuti industriali e artigianali derivanti dalla produzione devono essere eliminati direttamente dalla ditta che li produce, portandoli ad un centro di raccolta specializzato⁹.

³ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

⁴ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

⁵ Aggiunta per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

⁶ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

⁷ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

⁸ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

⁹ Aggiunta per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

CAPITOLO B

SERVIZI DI RACCOLTA E RACCOLTA SEPARATA

- Tipi di raccolta** **Art. 8** Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti, consegnati obbligatoriamente, è suddiviso in:
- raccolta normale dei rifiuti urbani domestici;
 - raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti;
 - altri rifiuti raccolti separatamente (riciclabili e rifiuti speciali).
- Rifiuti urbani domestici** **Art. 9** Sono considerati rifiuti urbani domestici gli scarti combustibili provenienti da:
- economie domestiche: residui di cucina dei pasti, rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, imballaggi di piccole dimensioni non riciclabili;
 - attività commerciali ed esercizi pubblici: scarti provenienti da uffici, da attività commerciali ed amministrative che per quantità e composizione sono paragonabili a quelli provenienti dalle economie domestiche.
- Rifiuti ingombranti** **Art. 10** Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per loro forma e dimensione non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti domestici, a condizione che non siano di eccezionale peso e volume (peso massimo 80 kg / dimensioni massime 200x100x50 cm).
Gli ingombranti sono suddivisi in ingombranti non riciclabili, ingombranti ferrosi e legnosi. Gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere consegnati preferibilmente ai punti di vendita o ai centri di raccolta autorizzati.
Sono esclusi gli ingombranti derivanti da ristrutturazioni abitative e da edilizia in genere.
- Raccolta separata vetro** **Art. 11** Le bottiglie e i cocci di vetro, i flaconi, i vasi di vetro e simili devono essere depositati negli appositi contenitori separati per colore. Il vetro deve essere depositato senza tappi o altro materiale d'imballaggio o di completamento.
Sono esclusi da questa raccolta vetri di finestre, bicchieri, lampadine, lampade al neon, lampade alogene, altre lampade speciali, ecc..
- Raccolta separata oli esausti** **Art. 12** Gli oli minerali (da motore) e vegetali (da cucina), provenienti dalle economie domestiche sono dei rifiuti speciali e devono essere immessi per la loro eliminazione nell'apposito contenitore per oli esausti. L'olio deve essere versato privo di scorie (tappi, imballaggi, ecc.). È vietata l'eliminazione degli oli esausti utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici, come pure è severamente proibito versare l'olio minerale nel contenitore dell'olio vegetale e viceversa.
- Raccolta separata carta** **Art. 13** Il servizio comprende la raccolta del materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, da negozi e dagli uffici. La raccolta avverrà nei giorni e negli orari stabiliti mediante ordinanza municipale.
La carta deve essere depositata in recipienti persi di cartone oppure in

pacchi solidamente legati in modo da occupare il minor volume possibile. Tale materiale deve essere esposto ordinatamente in modo da non provocare intralcio al traffico o disturbo al pubblico decoro, negli orari indicati mediante ordinanza municipale.

Fazzoletti o contenitori composti da materiale accoppiato (esempio: cartoni del latte) non sono da mettere nei contenitori della carta.

Il Municipio può procedere alla posa di specifici contenitori destinati esclusivamente a materiale cartaceo.

**Raccolta
separata PET**

Art. 14 Le bottiglie di bevande in PET, schiacciate e tappate devono essere immessi nell'apposito contenitore di preferenza presso i punti di vendita.

**Raccolta
separata scarti
vegetali**

Art. 15 ¹Abrogato¹⁰.

²I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza¹¹.

**Raccolta
separata
batterie e pile**

Art. 16 Questi rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori. La raccolta comprende unicamente le pile e le batterie di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese e mercurio. È assolutamente vietato depositare altri tipi di pile o di batterie (per esempio batterie di autoveicoli); Per quanto appena indicato occorre far capo al servizio di raccolta rifiuti speciali.

**Raccolta
separata
alluminio e ferro**

Art. 17 La raccolta comprende il recupero degli oggetti minuti in alluminio e ferro da depositare negli appositi contenitori, privi di qualsiasi tappo o coperchio non metallico.

Rifiuti speciali

Art. 18 È data facoltà al Municipio di istituire o completare con altri servizi la raccolta di rifiuti considerati di tipo speciale.

Nel caso si emaneranno avvisi e disposizioni alla popolazione.

Sono considerati rifiuti speciali:

- materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- pesticidi, insetticidi e diserbanti;
- tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e al neon (possono essere riconsegnati gratuitamente ai punti di vendita);
- batterie e accumulatori di veicoli e simili.

**Raccolta
separata
indumenti tessili
e riutilizzabili**

Art. 19 Indumenti e scarpe in buono stato e quindi ancora riutilizzabili vanno depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo. Vengono raccolti esclusivamente indumenti puliti e paia di scarpe completi.

¹⁰ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

¹¹ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

**Raccolta della
plastica e del
polistirolo
(sagex)**

Art. 19 bis¹² Abrogato¹³.

CAPITOLO C
NORME PER LA RACCOLTA

**Contenitori per i
rifiuti**

Art. 20 Per i rifiuti domestici è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali da 17, 35, 60 e 110 litri.

È vietata la consegna di rifiuti domestici in qualsiasi altro tipo di sacco o contenitore.

Nei contenitori pubblici e privati descritti nel presente regolamento potranno essere depositati esclusivamente i rifiuti contenuti nei sacchi ufficiali del Comune di Lavertezzo. I proprietari dei contenitori privati sono tenuti ad eseguire i necessari controlli affinché questa normativa sia rispettata.

Il Municipio può autorizzare i titolari di attività commerciali, artigianali, industriali e dei esercizi pubblici a far uso di contenitori privati da 800 litri muniti degli appositi braccialetti di identificazione ufficiali (clips per contenitori) del Comune di Lavertezzo.

In tal caso i rifiuti possono essere immessi anche in sacchi non ufficiali.

**Contenitori
pubblici**

Art. 21 I contenitori sono esposti nei luoghi stabiliti dal Municipio lungo le strade percorse dall'autocarro del servizio di raccolta, sia su sedimi comunali sia su sedimi privati, con il loro consenso. In caso di necessità il Municipio può ricavare il sedime per la posa dei contenitori anche sulle proprietà private.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici, spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni causati da terzi. Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure scritte non pertinenti il servizio raccolta rifiuti.

**Contenitori
privati**

Art. 22 Contenitori privati sono autorizzati dal Municipio in territorio di Lavertezzo Piano, esclusa la zona collinare tenendo conto dell'accessibilità da parte dell'autocarro del servizio di raccolta.

L'acquisto da parte e a spese del privato di contenitori da 800 litri di capacità per rifiuti solidi urbani è obbligatorio per:

- immobili e complessi edilizi ogni 8 appartamenti/unità abitative;
- artigiani con laboratorio, industrie, fabbriche, esercizi pubblici (ristoranti, bar, garni) e commerci in genere.

Deroghe possono essere concesse dal Municipio, quando risultano necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico pubblico o altro.

La collocazione dei contenitori privati deve avvenire su fondi privati, prevedendo spazi sufficientemente ampi e facilmente accessibili.

L'ubicazione e la sistemazione degli spazi, dovranno essere concordati con l'Ufficio tecnico comunale.

La manutenzione, la gestione e la pulizia di tutti i contenitori privati, spetta ai rispettivi proprietari.

¹² Aggiunta per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

¹³ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

**Luoghi di
raccolta**

Art. 23 I rifiuti definiti dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, abrogato¹⁴, 16, 17, 18, 19 abrogato¹⁵ ¹⁶ del presente regolamento devono essere depositati ordinatamente ed esclusivamente negli appositi contenitori ubicati nei centri di raccolta stabiliti dal Municipio, oppure secondo le disposizioni del Municipio stesso.

**Rifiuti su monti
e alpeggi**

Art. 24 Le persone che hanno residenze ai monti nel territorio giurisdizionale del Comune di Lavertezzo, devono obbligatoriamente depositare i rifiuti domestici negli appositi contenitori per mezzo dei sacchi ufficiali.

**Calendario
raccolta**

Art. 25 Il Municipio stabilisce il giorno e gli orari di raccolta dei rifiuti e ne informa la popolazione con i mezzi ritenuti più opportuni. Le domeniche e i giorni festivi, la raccolta non avrà luogo.

CAPITOLO D TASSE UTENZA

**Tassa base
annuale**

Art. 26¹⁷ Il Municipio preleva una tassa base annuale per la copertura delle spese inerente al servizio di raccolta dei rifiuti in genere.

L'imponibilità si estende:

- alle persone fisiche:
 - . con domicilio;
 - . con domicilio e/o aventi un'attività indipendente;
 - . proprietari di immobili o parte di essi non locati.
- alle persone giuridiche:
 - . con domicilio;
 - . proprietari di immobili o parte di essi non locati;
- alle associazioni senza scopo di lucro.

Per le persone fisiche con doppia residenza (valle e piano) da loro stessi utilizzata, pagheranno una tassa base unica.

Le tasse base annuali sono così fissate:

a) economia domestica:	minimo	Fr. 70.--
	massimo	Fr. 120.--
b) artigianato, industria, commercio e ufficio:	minimo	Fr. 150.--
	massimo	Fr. 400.--
c) esercizio pubblico in genere:	minimo	Fr. 150.--
	massimo	Fr. 400.--
d) deposito senza attività:	minimo	Fr. 100.--
	massimo	Fr. 150.--
e) associazione senza scopo di luogo:	esentate dal pagamento della tassa base.	

¹⁴ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

¹⁵ Aggiunta per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

¹⁶ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018))

¹⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 13.12.2007 – approvazione SEL del 12.02.2008 (Inc. no. 124-RE-10047) – entrata in vigore in data 1. aprile 2008 (RM 1400/2008)

Tassa sul sacco **Art. 27** Il Municipio preleva una tassa sul sacco, in aggiunta al costo stesso di acquisto del sacco, necessaria alla copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le tasse sono così fissate:

a) sacco da 17 litri:	minimo	Fr. 0.50	massimo	Fr. 1.--
b) sacco da 35 litri:	minimo	Fr. 1.20	massimo	Fr. 2.--
c) sacco da 60 litri:	minimo	Fr. 2.--	massimo	Fr. 3.50
d) sacco da 110 litri:	minimo	Fr. 3.80	massimo	Fr. 5.60

Tassa sul contenitore **Art. 28** Il Municipio preleva una tassa sul contenitore necessaria alla copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I contenitori devono essere muniti degli appositi braccialetti di identificazione e relativa chiusura da acquistare presso l'amministrazione comunale.

La tassa è così fissata:

a) contenitore da 800 litri:	minimo	Fr. 25.--	massimo	Fr. 35.--
------------------------------	--------	-----------	---------	-----------

Tassa sul contenitore del verde **Art. 28 a** ¹Il Municipio preleva una tassa sul contenitore necessaria alla parziale copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti biodegradabili.

²I contenitori devono essere muniti dell'apposita vignetta (bollino) di identificazione da acquistare presso l'amministrazione comunale.

³La tassa è così fissata:

a) contenitore da 240 litri:	minimo	Fr. 80.--	massimo	Fr. 160.—
b) contenitore da 800 litri:	minimo	Fr. 250.--	massimo	Fr. 500.— ¹⁸
c) sacco ecologico:	minimo	Fr. 1.--	massimo	Fr. 5.— ¹⁹
d) contenitore da 140 litri:	minimo	Fr. 40.--	massimo	Fr. 100.— ²⁰

Tassa sui rifiuti ingombranti **Art. 29** Il Municipio preleva una tassa per ogni ingombrante o collo trasportabile saldamente legato, consegnato al centro di raccolta comunale. Il Municipio pubblica una lista dei prezzi per gli ingombranti più comuni suddivisa nelle seguenti categorie:

- hobbistica e giardinaggio (alcuni articoli possono essere riconsegnati gratuitamente presso i punti di vendita);
- elettrodomestici (riconsegna gratuita presso i punti di vendita);
- apparecchi elettronici (riconsegna gratuita presso i punti di vendita);
- varia.

La tassa è compresa da un minimo di Fr 0.- a un massimo di Fr. 80.--.

Imposta sul valore aggiunto IVA **Art. 30** Se il servizio ne fosse assoggettato, tutti gli importi delle tasse contenute nel presente regolamento saranno maggiorate con l'IVA.

Distribuzione **Art. 31** Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo capo, se del caso, anche a negozi o ad altri enti pubblici e privati.

¹⁸ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

¹⁹ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

²⁰ Approvato con emendamento dal CC durante la seduta del 14.12.2017 – approvazione SEL del 27.04.2018 (Inc. no. 124-RE-14528) – entrato in vigore in data 01.01.2018 (RM 1074/2018)

Al rivenditore si concede una provvigione per ogni sacco venduto.
Il Municipio, mediante ordinanza municipale definisce le modalità di collaborazione con i rivenditori.

Determinazione delle tasse **Art. 32** Le tasse sono fissate dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti stabiliti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente regolamento.
Fanno stato tutti i costi del servizio, stabiliti dal preventivo del Comune.

Procedura d'incasso **Art. 33** Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.
Su richiesta scritta del debitore, il Municipio può concedere delle dilazioni. I termini non mutano, anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso. Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da un minimo di Fr. 30.-- a un massimo di Fr. 50.-- fissata tramite ordinanza municipale.
La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

Foro competente **Art. 34** In caso di vertenza il foro competente è quello del luogo di domicilio dell'utente.

Casi speciali **Art. 35** Possono chiedere al Municipio la riduzione o l'esenzione della tassa base:
1. le economie domestiche composte da domiciliati con persone che soffrono per problemi di salute (es. incontinenza) comprovati da certificati medici;
2. beneficiari di rendita AVS e AI senza redditi supplementari.
Il Municipio deciderà, avuto riguardo della situazione economica del richiedente.
Il controvalore è contabilizzato alle uscite del servizio assistenza.

Sacchi gratuiti **Art. 35 bis²¹** Alle famiglie con figli sotto i 12 mesi può essere concessa, su istanza dei genitori, una fornitura unica e gratuita di 20 sacchi da 35 l, da ritirare presso la Cancelleria comunale.

CAPITOLO E **DISPOSIZIONI FINALI**

Obblighi dei locatari **Art. 36** I proprietari di appartamenti e case di vacanza hanno l'obbligo di far rispettare ai loro locatari le disposizioni del presente regolamento.

Sanzioni **Art. 37** Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

²¹ Aggiunta per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

Il minimo della multa è di Fr. 100.--²² e il massimo è di Fr. 10'000.-- a seconda della gravità della trasgressione, secondo i disposti degli art. 145 e seguenti della LOC.

- Informazioni** **Art. 38** Presso l'Ufficio tecnico comunale è istituito un servizio permanente d'informazione in materia di rifiuti.
- Controlli** **Art. 39** Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad eseguire i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne le proprietà.
- Videosorveglianza** **Art. 40** Il Municipio può dotarsi di un servizio di videosorveglianza nei punti di raccolta al fine prevenire e sanzionare eventuali abusi.
- Misure particolari** **Art. 41** Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana in ossequio:
- all'allegato A;
- ulteriori disposizioni in materia emanate dalle Autorità cantonali e federali.
- Modifiche tasse d'utenza** **Art. 42** La modifica delle tasse d'utenza può essere fatta dal Municipio sulla base dei costi del servizio raccolta e distruzione rifiuti, tenendo in considerazione la copertura delle spese mediante ordinanza municipale.
- Entrata in vigore e abrogazione** **Art. 43** Il presente regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale, dopo la ratifica della Sezione enti locali. Esso abroga il regolamento e le tariffe del 10 maggio 2001²³ e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Allegato A²⁴

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1987 (Osost);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAI);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1° luglio 1998 (ORSAE).

Norme cantonali

²² Aggiunta per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

²³ Rettifica per emendamento durante la seduta CC 22.11.2006

²⁴ SEL - modifica d'ufficio (17 aprile 2007 - Inc. no. 124-RE-9553)

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Decreto legislativo d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971
- Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987 (mod. del 7 gennaio 2002; vedi anche le relative direttive della Sezione protezione aria, acqua e suolo del 21 dicembre 2001);
- Decreto esecutivo concernente i fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987 (+ mod. del 1995 e del 1998);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR)